

COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C. 2325)

PROPOSTE EMENDATIVE
4.155, 5.41, 7.54, 7.55, 7.56, 11.025, 13.84,
13.85, 15.143, 17.9, 18.35, 18.36, 18.37, 22.7,
25.70, 25.027, 25.028, 29.05, 32.1, 39.061 e
39.062 DEI RELATORI

5 febbraio 2020


A.C. 2325 – Emendamento 8

Art. 4

Dopo il comma 3 è inserito, infine, il seguente:

"3 *bis*. All'articolo 1, comma 1061, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole "e 2019" con le seguenti: ", 2019, 2020, 2021 e 2022".

I Relatori




4.155

AC 2325

All'articolo 5, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-Bis. L'applicazione delle disposizioni relative al limite di mandati consecutivi, di cui agli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come sostituiti dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è differita al primo rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali successivo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2018. Ai fini del computo del predetto limite non rilevano i mandati svolti prima di tale rinnovo.

I Relatori



5.41

~~3~~ 3


AC 2325

ARTICOLO 7.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Conseguentemente, ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il valore percentuale del contributo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirica non dotata di forma organizzativa speciale non può registrare un valore percentuale superiore o inferiore al limite del 10% di quello conseguito dalla medesima fondazione con la media aritmetica dei contributi assegnati nei tre anni precedenti. A decorrere dall'anno 2021, non trovano applicazione i commi 20 e 21 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e la quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche non dotate di forma organizzativa speciale è assegnata secondo i criteri e le modalità definite dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con proprio decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti criteri prevedono l'assegnazione in base alla programmazione pluriennale e tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale e contabile degli organismi. Il decreto di cui al precedente periodo stabilisce, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.

I RELATORI



7.54


AC 2325

Articolo 7

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

“10-bis. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 371, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.”

I RELATORI



7.55

5


Art.7

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Per la prosecuzione delle proprie attività all'Associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma è assegnato un ulteriore contributo di 900.000 euro per l'anno 2020.

10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I Relatori

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned to the right of the text 'I Relatori'.

7.56

A.C. 2325 – Emendamento 1

Art. 11


Dopo l'art. 11 è inserito il seguente

Art. 11-bis

(Proroga termini obblighi di assunzione lavoratori disabili)

In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi assunzionali di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020.

I Relatori



11.025

A.C. 2325

ARTICOLO 13

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti.

I RELATORI



13.84

A.C. 2325


Articolo 13

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni delle aree metropolitane o delle aree vaste";
- b) all'ultimo periodo, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

I RELATORI



13.85

Articolo 15

Sostituire il comma 4 con il seguente:


4. All'articolo 4 – ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciannove»;

b) al comma 4, le parole «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 3»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima Regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può riconoscere una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale con la relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi nel 2020, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funivie S.p.A. di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di quel primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

I RELATORI



15.143

A.C. 2325

Emendamento all'articolo 17


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "la spesa del personale registrata nell'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo".

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Personale delle Province, delle città metropolitane e dei comuni".

I Relatori



17.9

Art. 18

All'articolo 18, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole «*commi 1 e 4*», sono inserite le seguenti: «*nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici,*».

1-ter. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «*5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della concretezza di cui all'articolo 60-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater, del citato decreto legislativo. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche.*»;

b) il comma 12, è soppresso;

c) al comma 13, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «*Tali incarichi si considerano a tutti gli effetti di legge attività di servizio, a prescindere dall'amministrazione che li ha conferiti.*»;

d) al comma 14, dopo le parole «*pubblico impiego*» sono inserite le seguenti: «*e della commissione RIPAM*»

1-quater. Al comma 5, dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «*di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle commissioni esaminatrici*» sono sostituite dalle seguenti: «*Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è costituita dal Capo del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la presiede, dal Ragioniere generale dello Stato e dal Capo del dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno o loro delegati. La Commissione:*

a) *approva i bandi di concorsi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;*

b) *indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;*

c) *valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici;*

d) *assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;*

e) *adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle Commissioni esaminatrici.*».

1-quinqueis. Sono fatti salvi tutti gli atti della Commissione RIPAM compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché prima della nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5, dell'articolo 2, della legge 19 giugno 2019, n. 56, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste, per la realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

I Relatori

18.35


A.C. 2325

Art. 18

All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole "piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158" sono sostituite dalle seguenti "comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti" e dopo le parole "istituzionali fondamentali" sono aggiunte le seguenti "e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno alla gestione finanziaria e contabile.";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e dal titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o con piano di riequilibrio pluriennale approvato, reclutano prioritariamente personale di livello apicale degli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile."

I Relatori



18.36


A.C. 2325

Articolo 18

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di evitare la necessità di prorogare il periodo di validità del documento che consente provvisoriamente di guidare su strada in attesa dell'esame di guida, cosiddetto "foglio rosa", e garantire la funzionalità degli uffici della motorizzazione civile, alla tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, ultima riga, terza colonna, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Addetto Amministrativo e Tecnico".

I RELATORI



18.37

Art. 22

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al Codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:


1) le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA» sono sostituite dalle seguenti: «presidente del Consiglio di Stato, sentiti la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto»;

2) le parole: «per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico» sono sostituite dalle seguenti: «per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente a procedimenti attualmente non informatizzati»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2016, n. 40, è abrogato».

b) dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente: «1-*quinqies*. Con decreto emanato ai sensi del comma 1 il presidente del Consiglio di Stato stabilisce altresì le regole tecnico-operative per la progressiva digitalizzazione degli atti relativi alla pronuncia del parere su ricorso straordinario, ferma comunque restando la facoltà di produzione in forma analogica del ricorso introduttivo e degli atti delle parti che agiscono di persona; per tali casi il decreto può stabilire specifiche modalità di traduzione di detti atti in formato digitale, che è comunque eseguita dal Ministero competente prima di trasmetterli al Consiglio di Stato. Il decreto può altresì demandare a un provvedimento del Segretario generale della giustizia amministrativa di stabilire specifiche modalità attuative della fase di sperimentazione. Fermo quanto previsto per gli atti di parte, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le pubbliche amministrazioni effettuano il deposito di atti e documenti esclusivamente con modalità telematiche, indicate dal decreto di cui al comma 1, e tutti i pareri sono formati e trasmessi in via telematica.».

I Relatori



22.7

A.C. 2325

Art. 25


Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis., Al fine di assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale secondo il modello di azienda ospedaliero-universitaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dall'anno 2020 all'anno 2029 è autorizzata l'ulteriore spesa di 8.000.000 di euro annui per il finanziamento degli oneri connessi all'uso dei beni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente periodo è subordinata alla costituzione dell'azienda con legge regionale e alla sottoscrizione del protocollo d'intesa. Alla ripartizione dei finanziamenti si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della salute e con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

I RELATORI



25.70

ARTICOLO 25


Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 25-bis

(Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresa la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto Superiore di Sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 2018.
3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi, è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la Regione richiedente.

I RELATORI



25.027

A.C. 2325

Dopo l'art.25 aggiungere il seguente


Art. 25 bis

(Modifica dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240)

Aggiungere il comma 9bis alla legge 30 dicembre 2010, n. 240

9.bis. Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono compiti assistenziali ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e che abbiano esercitato l'opzione per l'attività extramuraria si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato ed integrato in sede di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, con facoltà di mantenere il regime di tempo pieno. Sono abrogate le disposizioni in contrasto e comunque incompatibili con il contenuto del presente comma.

I Relatori




25.028

AC 2325

Dopo l'art. 29 è inserito il seguente:

Articolo 29-bis
(Modifiche alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate e seguenti modifiche:
 - a) Al comma 496 sostituire le parole "sostenute anche" con le seguenti : "e l'imposta sostenuta per l'affrancamento";
 - b) Al comma 496 aggiungere dopo le parole "comma 499" le seguenti:
all'azionista può essere corrisposto un anticipo dell'indennizzo da liquidare a seguito del completamento dell'istruttoria nel limite massimo del 40%;
 - c) Al comma 497 aggiungere dopo le parole "comma 499" le seguenti:
all'obbligazionista subordinato può essere corrisposto un anticipo dell'indennizzo da liquidare a seguito del completamento dell'istruttoria nel limite massimo del 40%;
 - d) Al comma 502-bis aggiungere infine le seguenti parole:
"i cittadini residenti nel territorio della Repubblica allegano alla domanda di indennizzo una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare ovvero sull'ammontare di reddito, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000. La Commissione procede all'esame delle domande di indennizzo in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e potrà eventualmente richiedere l'Attestazione ISEE al 31 dicembre 2018".
 - e) Al comma 505 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "parenti ed affini di primo e di secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "Le banche poste in liquidazione coatta di cui al comma 493 forniscono i nominativi dei soggetti di cui al presente comma alla Commissione tecnica la quale procede in base agli atti acquisiti e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti".

I relatori:


29.05

AC 2325

Conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica


All'articolo 32 dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, *le parole:* «possono essere previsti appositi finanziamenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro».

1-te.r Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione fondi da ripartire dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

Conseguentemente la rubrica: «Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute» è sostituita dalla seguente: «Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze».

I Relatori



32.1


Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

"Art. 39-bis

(Disavanzo enti locali)

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggior disavanzo, emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra:
 - a) L'importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio 2019 per FCDE al netto degli utilizzi del Fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti;
 - b) L'importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019 determinato nel rispetto dei principi contabili può essere ripianato in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.
2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio Comunale dell'Ente, acquisito il parere dell'Organo di revisione, entro 45 gg. dall'approvazione del Rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
3. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e da altre entrate in c/capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato."

I Relatori



39.061


Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

"Art. 39-bis

(Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 2020, in occasione dell'approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
 - a) nel bilancio di previsione 2020-2022, in entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019, e il medesimo importo è iscritto come "Fondo anticipazione di liquidità" nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
 - b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

I Relatori



39.062